



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

Ai Dirigenti

delle istituzioni scolastiche statali del Lazio

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Lazio

LORO SEDI

E, p.c.

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

LORO SEDI

Oggetto: Applicazione dell'Articolo 14 dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020, Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Ai fini di una corretta e uniforme applicazione dell'articolo 14 dell'Ordinanza ministeriale sul conferimento degli incarichi da GPS, appare opportuno rammentare alcuni aspetti salienti.

Va innanzitutto ricordato che il personale in servizio per una supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto, come previsto all'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza in oggetto, ha in ogni caso facoltà di accettare l'eventuale successiva nomina per:

- a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;*
- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.*

Potranno accettare tali contratti anche i titolari di supplenze conferite dalle graduatorie di istituto sino al termine delle attività didattiche entro il 31 dicembre su spezzoni orario fino a 6 ore.

A tal proposito si chiarisce che le eventuali disponibilità orarie presenti in una singola istituzione scolastica in una medesima classe di concorso/tipologia di posto, anche se derivanti da situazioni giuridiche diverse (es.: spezzone fino a 6 ore + altro spezzone derivante da part-time), se cumulativamente superiori a 6 ore, non possono essere offerte ai docenti interni, ma devono



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

obbligatoriamente essere comunicate all'ATP di competenza affinché siano inserite tra le disponibilità per le successive tornate di nomine da GAE/GPS provinciali.

Ricordato quanto sopra, occorre riportare l'attenzione sui tre tipi di diniego che l'iscritto alle GAE o GPS può porre rispetto alla proposta di nomina ricevuta. Essi sono la rinuncia, la mancata assunzione del servizio e l'abbandono del servizio, a cui conseguono, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 14, penalizzazioni nelle operazioni successive la cui gravità è correlata proprio alla tipologia di diniego posto.

- La rinuncia, come esplicitato nel punto *i.* del comma 1 lettera *a)*, è equiparata alla mancata presentazione alla convocazione. La conseguenza per l'aspirante che non si presenta ovvero rinuncia è l'impossibilità a conseguire supplenze da GAE o GPS per la medesima classe di concorso.

Appare opportuno sottolineare che, come chiarito anche nella circolare ministeriale prot. n. 25089 del 6 agosto 2021, per le operazioni telematiche di quest'anno va inteso come rinunciatario il soggetto che non ha ricevuto assegnazione di sede per non aver presentato domanda, o per non aver indicato in essa un posto disponibile in una sede che poteva essergli assegnato. Sostanzialmente con le operazioni informatizzate adottate per l'a.s. 2021/2022 ha, quindi, rinunciato il soggetto che, pur in turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni alle sedi espresse nella sua domanda ovvero per non averla presentata.

Rientra in questa casistica, ad es., un docente che abbia partecipato alle operazioni per la classe di concorso X, indicando solo sedi presso le quali non erano (più) disponibili posti giunti alla sua posizione in graduatoria, sebbene fosse disponibile almeno ancora un posto/spezzone per X, però non indicato tra le preferenze. Il docente di questo esempio non potrà più conseguire contratti da GAE o GPS per la classe di concorso X, nemmeno sulle disponibilità sopraggiunte, perché avrebbe già potuto avere un contratto se solo si fosse dichiarato disponibile ad accettarlo. Potrà, però, ottenere contratti dalle graduatorie di istituto per la classe di concorso X;

- La mancata assunzione in servizio è la condizione del soggetto che, pur avendo accettato la proposta (espressamente ovvero per preventiva accettazione come nel caso di delega, come richiamato in più punti dall'ordinanza in oggetto ed esplicitato all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, punto *ii.*) non si presenta presso la sede assegnata per la regolare assunzione in servizio e questo comporta, come conseguenza, l'impossibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

Appare opportuno ricordare che la presentazione dell'istanza telematica, come da circolare ministeriale prot. n. 25089 del 6 agosto 2021 e ai sensi dell'articolo 12, comma 3, primo periodo dell'ordinanza, equivaleva alla preventiva accettazione di incarico presso una delle sedi e per le classi di concorso/tipologie di posto espressamente indicate nella domanda. Conseguentemente, ogni aspirante che abbia ricevuto una proposta di assegnazione di contratto a tempo determinato da GAE/GPS ha già accettato la stessa e se ha successivamente declinato, prima dell'assunzione del servizio, la sede assegnata, rientra tra coloro che non hanno assunto servizio ai sensi del punto ii. citato.

In relazione a questa specifica eventualità, dunque, si evidenzia che il docente che non abbia assunto servizio per supplenza conferita sulla base delle GAE o delle GPS non potrà essere destinatario, per il corrente anno scolastico, di successivi e ulteriori contratti a tempo determinato sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento. Permane, comunque, il diritto dello stesso docente a conseguire incarichi successivi su altri insegnamenti o altre tipologie di posto essendo la sanzione applicabile esclusivamente per il medesimo insegnamento/tipo posto.

A tal proposito, sempre al fine di una corretta e uniforme applicazione dell'articolo 14 dell'Ordinanza ministeriale da parte degli Istituti Scolastici in base alle varie casistiche riscontrabili, si evidenzia che, in caso il docente che incorra nella suddetta sanzione sia già in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto per il medesimo insegnamento, la citata sanzione non ha effetti sul contratto in essere e, al fine di garantire la continuità didattica così come previsto dall'articolo 13, comma 11 dell'Ordinanza, neanche su eventuali successive proroghe della stessa. Tale docente, dunque, potrà permanere in servizio sulla supplenza già conferita sulla base delle graduatorie di istituto per la stessa classe di concorso ed eventualmente accettare anche le successive proroghe della stessa, identica, supplenza.

Rientra in questa casistica, ad es., un docente che abbia partecipato alle operazioni per la classe di concorso Y, ottenendo una proposta contrattuale su una delle sedi chieste con l'istanza, e che però poi non prenda servizio o vi rinunci. Il docente di questo esempio non potrà più conseguire contratti da GAE, GPS e nemmeno da graduatorie di istituto per la classe di concorso Y, nemmeno sulle disponibilità sopraggiunte, perché ha mancato di prendere servizio su una sede già accettata. Tale docente potrà, però, mantenere l'eventuale contratto già stipulato, prima dell'assegnazione della sede da GAE/GPS, da graduatoria di istituto e sulla classe di concorso Y;



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

- L'abbandono del servizio, infine, disciplinato al punto *iii.* del comma 1 lettera *a)*, e fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, è la casistica del soggetto che, successivamente alla presa di servizio sull'incarico assegnato, e prima della scadenza naturale dello stesso, interrompa l'incarico. La conseguenza è l'impossibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie per qualsiasi tipologia di posto e qualsiasi classe di concorso ove l'aspirante è inserito;

In relazione alle varie tipologie di sanzione evidenziate, e ribadito che gli Ambiti territoriali hanno svolto ogni operazione sulla base delle informazioni caricate a sistema dalle scuole o comunque comunicate dalle medesime, appare utile, infine, precisare che ove l'istituto scolastico riscontri l'assegnazione di un contratto da GPS/GAE su posto in realtà indisponibile e/o per differente tipologia di contratto rispetto al posto (supplenza annuale/fino al termine delle attività didattiche), dovrà prontamente segnalare la questione all'Ambito territoriale di riferimento. In questo caso nessuna sanzione appare opportuno applicare se, ad esempio, il docente decida di non assumere servizio su una supplenza attribuita dal sistema informatizzato come annuale, ma effettivamente disponibile solo come supplenza fino al termine delle attività didattiche.

IL DIRETTORE GENERALE
Rocco Pinneri



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

Articolo 14

(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:

a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:

- i. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
- ii. la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuata anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
- iii. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l'aspirante è inserito;

b) supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto:

- i. la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento; la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
- ii. la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
- iii. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.

2. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).